

ACCORDO AZIENDALE

Il giorno 27 OTTOBRE 1981 presso la sede del SALUMIFICIO FERRARI ERIO E  
C. SPA T R A

La ditta FERRARI ERIO E C. SPA SALUMIFICIO

E

il Consiglio di Fabbrica nella persona di BRUNI LUCIANO

si è convenuto quanto segue:

1) ORARIO DI LAVORO

Fermo restando l'orario di lavoro fissato in 40 ore settimanali, PER IL godimento delle 40 ore ex festività e 36 ore di riduzione di orario previste dall'art. 13 del C.C.N.L. si conviene che dette ore saranno godute in aggiunta alle ferie concordando all'inizio dell'anno un calendario di riposi compensativi avuto riguardo alle esigenze tecniche.

2) FERIE

Le ferie saranno godute per un periodo di DUE settimane consecutive in forma collettiva nel mese di agosto e ;una ~~xxxxx~~ settimana a turno dal 1/1 al 30/6 .

3) INDENNITA' TRASPORTO

Si conviene una indennità trasporto da erogarsi per 12 mensilità e commisurata ai giorni di effettiva presenza nella seguente misura Per i lavoratori che distano dal posto di lavoro da 0 a 5 KM. L. 3.000 mensili , da 5 a 10 KM. L. 5.000 mensili. Per distanze superiori a 10 KM. l'indennità sarà commisurata al prezzo dell'abbonamento di un mezzo pubblico.

4) PREMIO PRODUZIONE

L'attuale premio produzione di L. 63.000 viene elevato a L. 75.000 dal 1/9/81 e a L. 80.000 dal 1/1/82.

5) AUMENTO PARAMETRATO SULLA BASE DELLA PROFESSIONALITA'

A- Il 1/1/82 in applicazione dell'art; 24 del C.C.N.L. l'azienda opererà gli assorbimenti previsti su tutti gli elementi retributivi ( superminimi scatti congelati ecc) con esclusione del premio di produzione fino ad un massimo di:

L. 14.999	per il 4° LIVELLO
L. 17.387	per il 3) LIVELLO
L. 53.157	per il 3° A. LIVELLO
L. 43.936	per il 2° LIVELLO
L. 49.081	per il 1° LIVELLO

B.) Dal 1/1/83 viene istituito un aumento parametrato sulla base della professionalità di L. 15.000 per il parametro 100 (6° LIVELLO) da erogarsi a tutti i dipendenti

LIVELLO I	L. 30.000
LIVELLO II	L. 24.750
LIVELLO IIIA	L. 21.750
LIVELLO III	L. 19.500
LIVELLO IV	L. 18.000
LIVELLO V	L. 16.500
LIVELLO VI	L. 15.000

6) CARENZA CONTRATTUALE

Atitolo di carenza contrattuale verrà corrisposta L. 50.000 nel periodo di paga del mese di ottobre.

7) DECORRENZA E DURATA

Decorrenza dal 1/9/81 e scade il 31/8/1984

Letto, approvato e sottoscritto

